

Decreto n° 196 del 08/05/2015

OGGETTO

ADOZIONE DEL "REGOLAMENTO ATTIVITA' DEL SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE".

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Nicola Delli Quadri

**nominato con Decreto del Presidente della Regione n. 0259 /Pres. dd. 24 dicembre 2014,
giusta deliberazione della Giunta regionale n. 2546 dd. 18 dicembre 2014,**

preso atto dei pareri espressi dai Dirigenti che hanno curato l'istruttoria dell'atto assicurandone la regolarità tecnico-contabile:

Responsabile del Procedimento dott. Adeli Mattiussi	Responsabile del Centro di Risorsa proponente -----
Visto digitale in data: 04/05/2015	Visto digitale in data: -----

e coadiuvato da

Direttore Sanitario dott.ssa Adele Maggiore	Direttore Amministrativo dott.ssa Cristina Turco
Visto digitale in data: 08/05/2015	Visto digitale in data: 08/05/2015

ADOPTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

OGGETTO: ADOZIONE DEL "REGOLAMENTO ATTIVITA' DEL SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE".

Visto l'Accordo Collettivo Nazionale (di seguito A.C.N.) del 23 marzo 2005 per la disciplina dei rapporti con i Medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 502/92 e ss. mm. e ii., così come integrato dall'A.C.N. del 29 luglio 2009;

premesso che in sede di Comitato Aziendale ex. art. 23 dell'A.C.N. del 26 settembre 2014 è stata ripresentata la bozza del "Regolamento attività del Servizio di Continuità Assistenziale" (già discusso in sede di Comitato Aziendale nella seduta del 25 ottobre 2013) e che si è convenuto di costituire un gruppo tecnico paritetico per l'ulteriore analisi e stesura definitiva del testo in argomento;

rilevato che il gruppo tecnico paritetico di cui sopra si è riunito nei giorni 27 ottobre, 10 e 17 novembre 2014 e ha provveduto, per quanto di competenza, all'analisi approfondita ed alla stesura definitiva del Regolamento;

atteso che nella seduta del 27 febbraio 2015 il Comitato Aziendale ha approvato il testo presentato, così come rielaborato dal gruppo tecnico paritetico;

acclarato che, appar art. 4 del Regolamento, il medesimo ha decorrenza dall'adozione di provvedimento del Commissario Straordinario;

ritenuto, pertanto, di adottare il "Regolamento attività del Servizio di Continuità Assistenziale", che, allegato al presente provvedimento, ne fa parte integrante;

rilevato che il provvedimento è presentato dalla Struttura Semplice Gestione delle Convenzioni di Medicina Generale e Specialistica, che ne attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità e i cui uffici ne hanno curato l'istruzione e la redazione;

sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, di adottare il "Regolamento attività del Servizio di Continuità Assistenziale", che, allegato al presente provvedimento, ne fa parte integrante.

Nessuna spesa consegue all'adozione del presente provvedimento che diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92 come sostituito dall'art. 50 della L.R. 49/96, alla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Il Direttore Sanitario

dott.ssa Adele MAGGIORE

(Firmato digitalmente)

Il Direttore Amministrativo

dott.ssa Cristina TURCO

(Firmato digitalmente)

Il Commissario Straordinario

dott. Nicola DELLI QUADRI

(Firmato digitalmente)

Allegati: 1

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA
N. 1 - TRIESTINA
VIA G. SAI N. 1-3 - 34128 TRIESTE**

REGOLAMENTO ATTIVITA' DEL SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE

(Approvato in sede di Comitato Aziendale dei Medici di Medicina Generale del 27 febbraio 2015)

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento definisce i criteri per l'assegnazione dei turni ai e regola le modalità attuative dell'attività dei medici del Servizio di Continuità Assistenziale .

Art. 2 - Fonti normative e rinvio

Il Regolamento è stato elaborato in conformità a quanto previsto dal vigente A.C.N. del 25 marzo 2005, così come integrato dall'A.C.N. del 29 luglio 2009, nonché dalla normativa di cui agli Accordi Regionali ed Aziendali vigenti.

Per quanto qui non riportato, le fonti citate al paragrafo precedente costituiscono la base del riferimento normativo.

Art. 3 - Scopo

E' quello di garantire le modalità operative, di cui agli artt. 67 e 68 dell'A.C.N., attraverso una appropriata programmazione del Servizio di Continuità Assistenziale, onde ottenere una ottimizzazione nella risposta alle richieste di assistenza sanitaria del cittadino.

Art. 4 - Campo di applicazione

Viene rivolto a tutti i medici del Servizio di Continuità Assistenziale operanti nel territorio di competenza aziendale e ha decorrenza dalla data della sua adozione con provvedimento del Commissario Straordinario.

Art. 5 - Referente

L'Azienda istituisce la figura del Referente del Servizio di Continuità Assistenziale, con l'individuazione di un medico tra i titolari di incarico a tempo indeterminato, sulla base di una disponibilità espressa, elaborando la graduatoria aziendale sulla base del suo rapporto unico e dell'anzianità di titolarità maturata in ambito AAS1.

L'incarico di Referente ha validità biennale, fatto salva una dimissione anticipata, è rinnovabile per un altro biennio e viene a cessare sulla base di giudizio non positivo dell'operatività svolta, espresso dalla Direzione aziendale, sentito il parere del Comitato Aziendale, e comunicato al Referente almeno 30 giorni prima e comunque al rinnovo del presente Regolamento.

I compiti assegnati al Referente riguardano il coordinamento - secondo le modalità riportate nel presente Regolamento - delle attività del Servizio di Continuità Assistenziale, nonché la predisposizione dei turni nelle diverse sedi aziendali di attività, nei limiti normativi e secondo le direttive impartite dalla Direzione Sanitaria e dal Responsabile della S.S. Gestione Convenzioni di Medicina Generale e Specialistica.

A fronte dell'impegno richiesto, al Referente viene corrisposto un compenso mensile omnicomprensivo pari al valore economico di due turni notturni del Servizio di Continuità Assistenziale.

Il Referente del Servizio di Continuità Assistenziale, nell'espletamento delle proprie funzioni, è autorizzato all'utilizzo degli automezzi aziendali disponibili; allo stesso viene fornito cellulare aziendale.

E' prevista altresì la figura del sostituto del Referente, identificato nei medici inseriti nella graduatoria, successivi al primo; allo stesso verrà corrisposto il compenso mensile di cui sopra, in luogo del titolare.

Art. 6 - Modalità di assegnazione dei turni

L'orario di servizio è gestito dalla S.S. Gestione Convenzioni di Medicina Generale e Specialistica., in collaborazione con il Referente.

I medici titolari di incarico a tempo indeterminato, con orario settimanale di 24 ore, effettueranno un minimo di 9 turni mensili, corrispondenti a 104 ore, secondo le modalità di massima di seguito rappresentate:

n. 1 prefestivo	diurno	10 ore	10
n. 1 festivo	diurno	12 ore	12
n. 1 festivo	notturno	12 ore	12
n. 6 feriali	notturno	12 ore	72
		totale ore mensili	106

Il titolare di incarico a tempo indeterminato distribuirà il proprio orario di servizio attivo di 24 ore settimanali con i propri turni sulle settimane del mese, assicurando la completezza del calendario, in concorso con gli altri colleghi titolari di incarico a tempo indeterminato. Dovrà essere seguito il criterio di equità sia nella distribuzione dei turni (tra prefestivi, festivi e feriali), che nel numero, fermo restando il rispetto della compatibilità oraria.

Nel caso non vi fosse accordo tra i medici titolari di incarico a tempo indeterminato, l'Azienda, tramite il Responsabile della S.S. Gestione Convenzioni di Medicina Generale e Specialistica, sentito il Referente, assegna i turni d'ufficio.

Al fine di poter far fruire al medico un adeguato ristoro psico-fisico e quale garanzia di sicurezza sia per l'operatore che per l'attività assistenziale erogata alla popolazione, non sono ammessi turni continuativi.

I turni di attività non devono superare le 12 ore continuative, fatto salve eventuali e comprovate necessità e comunque non oltre le 24 ore.

I turni notturni e diurni festivi vengono assegnati per 12 ore e non sono previsti turni inferiori alle 12 ore, salvo inderogabili esigenze da comunicare al Referente, al di fuori del turno prefestivo di 10 ore.

Ai medici con incarichi a tempo determinato o provvisori i turni saranno assegnati con le stesse modalità riportate per i medici titolari di incarico a tempo indeterminato.

Art. 7 - Compilazione dei turni mensili

La compilazione dei turni mensili del Servizio di Continuità Assistenziale avviene con le seguenti modalità:

i medici titolari di incarico a tempo indeterminato e quelli con incarico a tempo determinato inviano le proprie disponibilità per l'orario al Referente entro e non oltre il giorno 5 precedente a quello di riferimento;

il Referente compila il calendario dei turni, inviandolo alla S.S. Gestione Convenzioni di Medicina Generale e Specialistica ed ai medici in turno, entro il giorno 15 precedente a quello di riferimento;

la S.S. Gestione Convenzioni di Medicina Generale e Specialistica, verificata la congruità rispetto al presente Regolamento della copertura dei turni, procede alla sottoscrizione del calendario dei turni a cura del Direttore Sanitario e ne dà ampia diffusione a mezzo posta elettronica a tutti i medici presenti nel calendario dei turni, entro il giorno 20 del mese precedente a quello di riferimento;

la Referente provvede ad esporre il calendario dei turni presso tutte le sedi aziendali.

Art. 8 - Scambio dei turni

I medici inseriti nel calendario dei turni possono effettuare lo scambio di turno alla pari (12-12 ore o 10-10 ore), a condizione che, il medico sostituito e/o il medico sostituto facciano pervenire formale comunicazione alla Referente, nonché provveda alla formale trascrizione presso la sede.

Art. 9 - Sostituzioni

Il medico inserito nel calendario dell'attività, che non può svolgere il servizio per un periodo inferiore ai 9 giorni, in caso di impossibilità alla copertura di un turno, deve dare tempestiva

comunicazione al Referente per l'attivazione della sostituzione, secondo le procedure previste dall'art. 70 dell'A.C.N..

Il Referente provvede alla sostituzione attingendo ai medici presenti nella graduatoria aziendale di disponibilità, aggiornata mensilmente.

Il medico sostituito potrà essere contattato dal Referente per un massimo di 6 turni mensili, salvo inderogabili esigenze.

Art 10 - Graduatoria aziendale di disponibilità

La S.S. *Gestione Convenzioni di Medicina Generale e Specialistica* è tenuta alla stesura ed alla gestione della graduatoria aziendale di disponibilità, in base alle richieste pervenute - su idonea modulistica aziendale - entro il 31 gennaio e 31 luglio di ogni anno.

La graduatoria ha validità annuale, con scadenza al 31 gennaio dell'anno successivo.

Art. 11 - Scheda di rilevazione dell'attività

Tutti i medici del Servizio di Continuità Assistenziale si impegnano a compilare in ogni sua parte la scheda di rilevazione dell'attività svolta, indicando l'orario di ingresso e quello di uscita, eventuali note ed apponendo la propria firma, controfirmando eventuali correzioni.

Il Referente ha il compito di trasmettere alla S.S. *Gestione Convenzioni di Medicina Generale e Specialistica*., entro il 5 del mese successivo a quello di riferimento, la scheda di rilevazione di tutte le sedi aziendali.

Art. 12 - Gestione ed utilizzo dei veicoli aziendali

Tutti i medici del Servizio di Continuità Assistenziale dovranno attenersi scrupolosamente, per l'utilizzo del mezzo aziendale, a quanto previsto in materia dal vigente "Regolamento per la gestione ed utilizzo dei veicoli aziendali".

Non è prevista una richiesta di rimborso per l'utilizzo del proprio automezzo o del servizio taxi, se questi non siano preventivamente autorizzati, in particolari situazioni, dalla direzione aziendale.

Art. 13 - Rapporti con il 118 e trasporto sanitario ordinario

Il rapporto tra tutti i medici del Servizio di Continuità Assistenziale e la Centrale Operativa del 118 deve essere diretto.

Tutti i medici del Servizio di Continuità Assistenziale devono attenersi alle disposizioni impartite dall'Azienda in materia di trasporto sanitario ordinario.

Art. 14 - Vigilanza sull'applicazione del Regolamento

La vigilanza sulla corretta e completa applicazione del presente Regolamento è affidata al Responsabile della S.S. Gestione Convenzioni di Medicina Generale e Specialistica, che provvederà ad informare il Comitato Aziendale su eventuali criticità.

Art. 15 - Responsabilità convenzionali e violazioni

Tutti i medici del Servizio di Continuità Assistenziale sono tenuti all'osservanza degli obblighi e dei compiti previsti dal presente Regolamento, nonché di quelli previsti dal vigente A.C.N., e dagli accordi regionali ed aziendali in materia.

L'inosservanza degli obblighi e dei compiti richiamati al precedente paragrafo, comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 30 del vigente A.C.N..

Art. 16 - Organizzazione della reperibilità

Ai sensi dell'art. 71 del vigente A.C.N., nelle more di indicazioni derivanti da Accordi regionali, viene attivata dall'Azienda, a decorrere dalla data di adozione del presente Regolamento, la reperibilità domiciliare, nei seguenti orari:

- dalle ore 19.00 alle ore 20.30 di tutti i giorni feriali e festivi;
- dalle ore 09.00 alle ore 10.30 dei soli giorni prefestivi;
- dalle ore 07.00 alle ore 08.30 dei soli giorni festivi.

È demandata alla contrattazione regionale la definizione delle modalità di remunerazione.

Considerata la carenza organica di medici titolari di incarico a tempo indeterminato del Servizio di Continuità Assistenziale, l'attività di reperibilità domiciliare viene svolta dai medici sostituti, presenti nella graduatoria aziendale.

I medici reperibili sono due per ogni turno; i turni sono assegnati in modo equo, a cura del Referente, tra tutti i medici sostituti presenti nella graduatoria aziendale.

Art. 17 - Norme finali

Al fine di ottimizzare le modalità di acquisizione delle presenze in attività dei medici del Servizio di Continuità Assistenziale, l'Azienda si riserva di adottare idonee procedure di rilevamento elettronico, dandone tempestiva informazione.